



CITTA' DI ALGHERO
Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DI PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI**

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 85 del 06.05.1976

Modificato con deliberazione C.C. N. 56 del
01.10.1996

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1° -

Ai sensi della legge 14.02.1963 n° 161 e delle successive modificazioni contenute nella legge 23.12.1970 n° 1142, sono soggette alla disciplina del presente Regolamento chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo o donna e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati.

Sono considerati mestieri affini quelli di estetica, truccatore, estetica – visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico e simili, che non implicino prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario.

Le suddette attività possono essere esercitate presso Enti, uffici o associazioni, luoghi pubblici e privati compresi quelli delle FF.AA. anche a titolo gratuito, negli appositi reparti degli alberghi diurni e Hotels, nei locali annessi all'abitazione del titolare.

In quest'ultimo caso i locali stessi debbono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, fra essi non comunicanti e dotati d'accesso indipendente dall'esterno, e devono possedere i requisiti degli altri laboratori.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento non possono svolgersi in forma ambulante.

- Art. 2° -

- AUTORIZZAZIONE -

Chiunque intenda esercitare nel territorio del Comune una delle attività di cui al precedente articolo deve essere munito di apposita Autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al successivo Art. 7, ed è subordinata alla osservanza delle norme indicate negli Articoli seguenti.

- Art. 3 -

- DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE -

Nel caso di rifiuto dell'Autorizzazione, che dovrà essere motivato o notificato al richiedente entro 60 giorni dalla data della domanda, l'interessato potrà ricorrere al Tribunale Amm/vo Regionale entro il termine di giorni 60 dalla notifica del provvedimento.

- Art. 4° -

- DIRITTI DELL'AUTORIZZAZIONE -

L'autorizzazione è personale ed è valida per le sole attività in essa indicate.

Il titolare dell'esercizio di barbiere o parrucchiere per uomo o donna, può esercitare all'interno del proprio laboratorio, una o "più attività affini" purchè non si tratti di attività prevalente e venga svolta da persona idonea e professionalmente qualificata.

Nell'autorizzazione devono essere indicati i locali sede dell'attività e vanno precisati i casi nei quali l'attività stessa può essere svolta nei luoghi indicati dall'art. 1 del presente regolamento.

Ogni e qualsiasi variazione nella titolarità, o trasferimento dell'esercizio, del numero o destinazione dei locali, è soggetto a nuova "Autorizzazione" da richiedersi secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

- Art. 5 -

- ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE -
DELLE TABELLE DEGLI ORARI E DELLE TARIFFE

L'Autorizzazione a svolgere le attività disciplinate dal presente Regolamento, dalle tabelle contenenti l'orario di apertura o chiusura dell'esercizio e le tariffe praticate, devono essere spostati in modo visibile nell'esercizio stesso.

- Art. 6 ° -

ORARIO DEGLI ESERCIZI

Gli orari di apertura e chiusura per tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento, vengono fissati dal Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

- Art. 7° -

COMMISSIONE COMUNALE

E' istituita una commissione comunale consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta:

- da tre rappresentanti della Categoria artigianale;
- da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- dall'Ufficiale sanitario;
- dal Comandante della Polizia Municipale;
- da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente in questo Comune.

La Commissione esprime parere non vincolante sul presente regolamento e su ogni eventuale variazione successiva, nonché per il rilascio delle Autorizzazioni all'esercizio delle attività in esse previste.

Spetta inoltre alla Commissione proporre all'Organo comunale competente i criteri per determinare le distanze minime dei nuovi esercizi rispetto a quelli preesistenti, in rapporto alla popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti.

- Art. 8 -

- DURATA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE -

La Commissione, nominata dal Consiglio Comunale, dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

Le riunioni della Commissione debbono avere carattere di periodicità bimestrale, ma in casi d'urgenza può essere riunita ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga necessario.

Un funzionario del Comune, quale segretario della Commissione, redige il verbale di ciascuna riunione che viene firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno 6 componenti, compreso il Presidente; quelle di seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno quattro componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai componenti la Commissione ed al Segretario spetta un gettone di presenza.

I componenti elettivi della commissione che, senza giustificato motivo non partecipano a 4 riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale che provvederà alla loro sostituzione nel rispetto delle norme previste dall'art. 7 del presente Regolamento.

- Art. 9 -

NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

DOMANDA

La domanda per ottenere l'autorizzazione all'esercizio deve essere presentata al Sindaco, redatta su carta bollata e deve contenere le indicazioni seguenti.

- a) Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza, via e numero civico del richiedente o del legale rappresentante dell'Ente o Società;
- b) Ubicazione e destinazione del locale in cui si intende esercitare l'attività;
- c) Caratteristiche e requisiti igienici del locale, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento della attività; requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici da porre in uso;
- d) Dichiarazione di cui al 3° comma dell'art. 10 nei casi in esso previsti:

Alla domanda deve essere allegata una planimetria dei locali.

Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge 25.07.1956, n° 860, la domanda di autorizzazione deve indicare la persona cui è affidata la direzione dell'azienda.

- Art. 10 -

REQUISITI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio delle attività previste dal presente regolamento, è subordinato al possesso dei requisiti ed alla esistenza delle condizioni appresso indicate:

- a) compimento del 18° anno di età e del 16° per i minori emancipati, dell'aspirante titolare;
- b) possesso da parte dell'interessato o dell'impresa di cui il richiedente è titolare, dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana; prova dell'avvenuta regolare costituzione, nonché dell'iscrizione nel registro della imprese e nell'albo della Camera di Commercio per le altre imprese societarie;
- c) possesso della qualificazione professionale del richiedente oppure della maggioranza dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25.07.1956, n° 860, ovvero della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse;
- d) esistenza dei requisiti igienici del locale, delle attrezzature e delle suppellettili destinate all'attività lavorativa, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici da usarsi nello svolgimento del lavoro;
- e) nel caso di trasferimento di esercizi di parrucchiere e barbieri le distanze minime fra loro sono fissate in metri lineari 75.

Nel caso di trasferimento di esercizi di estetista e istituti di bellezza le distanze minime fra loro sono fissate in metri lineari 75".

- f) 1) un' esercizio di parrucchiere ogni 700 (settecento) abitanti.
2) un' esercizio di barbiere ogni 1500 (millecinquecento) abitanti; il barbiere può esercitare soltanto in rapporto all'uomo limitatamente ad alcuni servizi, esclusi particolari trattamenti tecnici, quali le tinture, permanenti etc.

Ai fini del conteggio dei parametri relativi alla qualifica di barbiere, i parrucchieri sono considerati anche barbieri.

- 3) un istituto di bellezza che non implichi prestazioni medico-curative 1/7000
- 4) un esercizio di attività affini ogni mille abitanti 1/1000;
- 5) le autorizzazioni di parrucchiere per uomo o donna o di barbiere, esistenti alla data del 30 novembre 1989, il cui titolare risulta alla stessa data del 30 novembre 1989 in possesso di qualifica professionale di parrucchiere uomo o donna, debbono essere riconosciute quali attività di parrucchiere e regolarizzate d'ufficio.
- 6) nelle borgate e frazioni periferiche sprovviste di servizio può essere rilasciata un'autorizzazione di ciascuna tipologia prevista nel successivo art. 11 del presente regolamento anche in deroga ai parametri numerici previsti dall'art. 10, l'esercizio così autorizzato non potrà essere trasferito altrove per nessun motivo.

Nel caso nelle borgate o frazioni periferiche sprovviste di servizio sia rilasciata un'autorizzazione di parrucchiere, poiché la stessa figura professionale assorbe anche quella di barbiere, non potrà essere rilasciata altra autorizzazione per l'esercizio di attività di barbiere.

- Art. 11° -

SUPERFICIE DEL LOCALE

I locali destinati ad esercizi dovranno avere le seguenti superfici:

- 1) laboratorio di barbiere mq. 25 più servizi;
- 2) laboratorio di parrucchiere mq. 40 più servizi;
- 3) istituto di bellezza mq. 50 più servizi;
- 4) attività di estetista e attività affini mq. 25 più servizi;
- 5) attività di parrucchiere con attività affini mq.50 più servizi;

Si inserisce un altro articolo come segue:

“Al fine di favorire il ricambio generazionale nella categoria è istituita la “scuola bottega” presso gli stessi esercizi di parrucchiere. Gli operatori che saranno inseriti in detti esercizi avranno prioritariamente il diritto di subentrare nella titolarità dell’esercizio. Dovranno essere favoriti gli interscambi comunitari e le aggregazioni di imprese”.

- Art. 12° -

QUALIFICA ARTIGIANA

Il possesso della qualifica artigiana deve essere dimostrato allegando alla domanda con cui viene richiesta l'Autorizzazione, un certificato in bollo, rilasciato dalla Commissione provinciale per l'Artigianato, da cui risulti che l'interessato o l'impresa di cui è/o sarà titolare il richiedente, sono muniti dei requisiti di cui alla legge 25.07.1956 n° 860, o attestante che l'impresa è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge stessa.

- Art. 13° -

REQUISITI PER LE ALTRE IMPRESE SOCIETARIE

Le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge 25.07.1956 n° 860, dovranno produrre copia notarile o fotostatica autenticata, dell'atto di costituzione della Società, nonché i certificati di avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo della Camera del Commercio.

- Art. 14° -

QUALIFICA PROFESSIONALE

Il possesso della qualifica professionale di cui alla lettera c) del precedente art. 10, deve essere dimostrato mediante certificato in bollo rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

- Art. 15° -

CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE

Il Comune, oltre agli accertamenti di cui alla lettera d) del precedente art. 10, ai fini della concessione dell'autorizzazione, prima dell'inizio dell'attività, controlla, attraverso i propri Organi sanitari l'idoneità fisica delle persone che saranno addette all'esercizio.

- Art. 16° -

REQUISITI DEI LOCALI

Gli esercizi di cui al presente regolamento devono essere conformi alle seguenti norme:

- a) i locali destinati all'esercizio della attività devono avere la superficie minima indicata nell'art. 11 del presente regolamento oltre a quella necessaria per i servizi di cui alla successiva lettera g); devono essere ben ventilati; l'altezza del soffitto dal pavimento dovrà essere, per i locali ubicati nel centro storico, non inferiore a m. 2,50 mentre per i locali ubicati al di fuori del centro storico, detta altezza non dovrà mai essere inferiore a m. 2,70, facendo comunque salvi gli esercizi esistenti alla data di approvazione del presente regolamento;
- b) i pavimenti devono essere impermeabili e tali da consentire la pulizia e la disinfezione più completa ;

- c) le pareti, almeno sino all'altezza di m. 2 devono essere rivestite con piastrelle o materiale impermeabile e tenute in costante stato di integrità;
- d) i locali devono essere dotati di acqua corrente calda e fredda proveniente dalla rete idrica o in mancanza da idonei serbatoi di riserva, muniti di idonee vaschette e lavandini fissi, provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto.
In nessun caso le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico;
- e) per la difesa contro le mosche e gli altri insetti nocivi la porta d'accesso e le altre aperture verso l'esterno, durante la stagione estiva devono essere munite di tende pendule;
- f) tutti i rifiuti devono essere raccolti in apposito recipiente impermeabile, con coperchio a perfetta tenuta, posto in un vano separato per il periodo strettamente necessario;
i liquidi prodotti dalle lavorazioni devono essere raccolti in recipienti idonei;
la biancheria usata deve essere raccolta in un sacco o recipiente adatto a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile;
- g) i locali devono essere dotati delle necessarie attrezzature igienico-sanitarie e particolarmente di apparecchi di disinfezione; è prescritta l'installazione di gabinetti di decenza conformi alle norme igienico-sanitarie;
- h) i locali devono essere costantemente tenuti sgombri da oggetti non strettamente necessari alle attività che vi sono esercitate, in modo da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

- Art. 17° -

PERSONALE

Il personale addetto all'esercizio, compreso il titolare e suoi eventuali familiari coadiuvanti, deve essere munito a norma di legge, del documento sanitario dal quale risulti l'idoneità fisica e la immunità da malattie infettive o diffuse.

Tali documenti devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio ed esibiti ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza e sono soggetti a rinnovo annuale.

Il personale deve essere munito del libretto di lavoro.

-Art, 18° -

TENUTA DI LAVORO E NORME IGIENICHE DEL PERSONALE

Tutto il personale impegnato nell'esercizio a qualsiasi titolo, deve osservare costantemente le più scrupolose norme igieniche. Esso deve curare in modo particolare la pulizia delle mani e delle unghie, indossare un camice bianco o di tinta unita molto chiara, da tenere abbottonato e sempre perfettamente pulito.

Prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi le mani con acqua e sapone in presenza del cliente.

- Art. 19° -

ATTREZZATURE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi devono essere forniti:

- di asciugamani e accappatoi nel numero necessario per essere ricambiati ad ogni servizio;
- di arnesi e di materiale necessario per lo svolgimento delle singole attività;
- di una cassetta medicinale per il pronto soccorso.

Gli esercizi di barbiere o parrucchiere devono essere dotati di sedili imbottiti e l'eventuale poggiatesta dovrà essere ricoperto con materiale idoneo da rinnovarsi ad ogni servizio.

- Art. 20 -

NORME IGIENICHE

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'osservanza delle seguenti prescrizioni anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) i locali nei quali si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento e quelli annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) i rasoi, le forbici e altre attrezzature devono essere tenuti sempre accuratamente puliti e, prima dell'uso devono essere immersi in sostanze disinfettanti; la loro pulitura durante l'uso deve essere effettuata in modo da evitare ogni possibilità di infezione;
 - c) ai clienti deve essere sempre garantita la possibilità di lavarsi con acqua corrente dopo la rasatura; le parti rasate devono essere spruzzate con appositi preparati disinfettanti o con soluzione alcoolica al 35%;
 - d) per spargere la cipria devono essere adoperati esclusivamente polverizzatori a secco;
 - e) le spazzole per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate;
 - f) nelle attività di manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere accuratamente lavata e disinfettata;
 - g) tutti gli attrezzi occorrenti per le attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia, e ove la loro natura lo richiede, disinfettati;
- Inoltre è fatto obbligo ai titolari degli esercizi di osservare e far osservare rigorosamente le norme di legge, regolamentari e le ordinanze emanate dall'Autorità per la lotta contro le mosche e la prevenzione dai danni del fumo.

- Art. 21 -

PROCEDIMENTI TECNICI

I procedimenti tecnici usati nelle attività oggetto del presente Regolamento, sono sottoposte al controllo dell'Ufficio Sanità e Igiene del Comune, che accerta l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

- Art. 22° -

COSMETICI E TINTURE

I cosmetici, le tinture e le altre materie adoperate negli esercizi di cui al presente Regolamento, debbono essere tenuti in recipienti portanti l'indicazione della ditta fabbricante oppure di quella fornitrice e, se contengono sostanze velenose, come ad esempio composti di piombo, argento, rame oppure parafenilcandimina, pirogallolo, amidofenolo e simili devono portare sull'etichetta l'esatta indicazione del contenuto.

Il solfato di bario, il solfuro di cadmio, l'ossido di zinco, il solfuro di zinco, come pure il rame, lo stagno, lo zinco e le loro leghe, possono adoperarsi in forma di polvere di cipria.

E' vietato l'uso d'acqua ossigenata oltre 60 volumi.

- Art. 23° -

USO DEI GUANTI

Chiunque maneggi qualcuno dei materiali velenosi indicati nell'articolo precedente, preparati a base di acido tioglicolico o tioglicolati, ha l'obbligo di fare uso dei guanti.

- Art. 24° -

IMPIEGO DEI SOLVENTI

I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati i prodotti o solventi le cui esalazioni possono essere fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente.

E' vietato accendere fiamme o fumare durante le applicazioni o l'uso di sostanze o liquidi infiammabili.

- Art. 25° -

ACCESSO ALL'ESERCIZIO

Fatta eccezione per le attività svolte nell'abitazione del titolare, gli esercizi di cui al presente Regolamento devono avere un proprio accesso privato dalla pubblica via.

Gli esercizi misti, per uomo e donna, devono disporre di appositi distinti reparti, sia pure adiacenti e intercomunicanti.

Nel caso di attività svolta presso il domicilio del titolare, i locali in cui essa viene esercitata devono essere distinti da quelli ad uso abitazione. In tale ipotesi l'interessato contestualmente alla richiesta di autorizzazione, deve dichiarare esplicitamente di consentire l'effettuazione dei controlli e verifiche da parte degli Organi competenti nei locali destinati all'esercizio della professione.

- Art. 26° -

COMMERCIO DI PRODOTTI AFFINI

I titolari degli esercizi di cui al presente Regolamento che intendono vendere negli esercizi stessi alla loro clientela, profumi ed altri articoli da toilette devono uniformarsi alle disposizioni previste dalla legge 11.06.1971 n° 426 sulla disciplina del Commercio.

- Art. 27° -

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento sono applicabili le norme di legge vigenti in materia.

- Art. 28° -

SANZIONI

I contravventori alle norme contenute nel presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dalla legge Comunale e Provinciale, secondo la disciplina di cui alla legge 03.05.1967 n° 317, salva l'azione penale qualora le trasgressioni costituiscono reati contemplati dalle apposite norme e con i provvedimenti di cui al seguente articolo 29.

Art. 29° -

SOSPENSIONE , REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

La sospensione dell'Autorizzazione, sino ad un massimo di mesi 3, viene disposta nei seguenti casi:

- 1) per la perdita temporanea di uno o più requisiti prescritti dal presente regolamento;
- 2) per la violazione delle norme di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del presente Regolamento;

La revoca dell'autorizzazione viene disposta:

- 1) per la perdita definitiva di uno o più requisiti prescritti dal presente regolamento;
- 2) qualora l'autorizzazione sia stata già sospesa nel corso dell'anno;
- 3) per cessione abusiva, temporanea o definitiva dell'esercizio;
- 4) qualora l'esercente non consenta lo svolgimento dei controlli previsti dalle norme col presente regolamento;

La decadenza dell'Autorizzazione viene disposta:

- 1) per mancato inizio dell'attività entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- 2) per ingiustificata chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a mesi 3;
- 3) per morte del titolare, fatti salvi i diritti degli eredi a termine di legge;

I provvedimenti che precedono comportano il ritiro del titolo.

TRASFERIMENTI DI ESERCIZIO – SUBINGRESSI

Il trasferimento dell'esercizio deve essere richiesto con apposita domanda su carta da bollo, al Sindaco il quale, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7 ed accertata l'esistenza delle condizioni ed il possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento, accoglie o respinge la domanda stessa che deve essere corredata:

- della Autorizzazione sanitaria del locale;
- da una planimetria del locale e della zona in cui si intende trasferire l'esercizio;
- della dichiarazione di disponibilità e superficie del locale.

Per i subingressi nella titolarità e gestione di un esercizio per atto tra vivi, il subentrante deve presentare apposita domanda in bollo corredata dai documenti che comprovino il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento, compreso quello relativo ai locali.

Colui che per qualsiasi motivo cessa l'attività deve darne immediata comunicazione al Comune, restituendo la relativa Autorizzazione.

In caso di morte del titolare dell'esercizio, i legittimi eredi possono subentrare al dante causa, purchè venga comprovato che di fatto la gestione e l'attività dell'esercizio stesso, viene svolta da persona qualificata in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento. Tale forma di conduzione dell'esercizio non può superare il periodo di anni 2, trascorsi i quali l'Autorizzazione si intende decaduta, salvo che uno dei legittimi eredi, comprovando di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, inoltri domanda di subentrare nella gestione e titolarità.

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte degli Organi di Controllo, sentito il parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato di cui all'Art. 12 della legge 25 luglio 1956 n° 860.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Coloro che all'atto della entrata in vigore del presente regolamento già esercitano le attività in esso previste, sono autorizzati a continuarla purchè richiedano entro 90 giorni la prescritta Autorizzazione, che hanno diritto di ottenere a condizione che siano rispettate le norme igienico – sanitarie in materia e quelle previste dalla legge 25.07.1956 n° 860.